


Enrico Al Mureden
Professore di Diritto di famiglia
Università di Bologna
enrico.almureden@unibo.it



La violenza morale del coniuge e del genitore
tra rimedi specifici
del diritto di famiglia e responsabilità civile

Firenze

20 maggio 2011

Nel modello di famiglia precedente la riforma del 75 era assai difficile configurare come illeciti determinati comportamenti

I diritti dei singoli erano “sacrificati” per garantire la solidità del gruppo

Indissolubilità
Autorità del capo famiglia
ius corrigendi

Alcune condotte lesive dei diritti della persona godevano di una sorta di “immunità”

Libertà di autodeterminarsi - limitazione – reazione- correzione - ammissibilità.

Caso

Nella disciplina della famiglia conformata ai principi della Costituzione non c'è più spazio per queste “immunità”

I diritti della persona non possono tollerare compressioni determinate dall'appartenenza al gruppo.

- Parità tra coniugi
- Dalla potestà alla responsabilità genitoriale

•Fine delle “immunità”

Nel nuovo modello di famiglia
sarebbe stato possibile
configurare come illeciti determinati comportamenti

Violazione del dovere di lealtà prematrimoniale

Violazione del dovere di fedeltà

Violazione del dovere di assistenza

“Mobbing” familiare

**Tuttavia, per molto tempo, si è esclusa
l'applicabilità delle norme risarcitorie**

Rimedi specifici

Limiti al risarcimento
dei danni
non patrimoniali

Art. 342 c.c. ss.
(ordini di protezione
l.n. 154/2001)

Art.
80-81

Rottura
promessa
matrimonio

Art. 151
5, c.6, l. div.

Infedeltà
matrimoniale

Art. 330-333
c.c.

Esercizio
della potestà

Art. 129
bis c.c.
Art. 151

Infedeltà
prematrimoniale

Art. 151

Mancato
adempimento
dei
doveri di assistenza

Art.
709 ter.

Adempimento degli
obblighi
di mantenimento

Art. 129
bis c.c.
Art. 151

“Reticenza”
prematrimoniale

Art. 151

“Mobbing”
familiare

Art. 6 ult.
comma l. div.
Art.
709 ter.

Ostacoli nel rapporto
genitore- figlio

Rapporti tra coniugi

Rapporti genitori figli

Astensione rapporti - Addebito

- Cass., sez. I, 23-03-2005, n. 6276.
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario **rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali** con l'altro, nella specie protrattosi per sette anni, costituisce **offesa gravissima** alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare **danni** irreversibili sul piano dell'equilibrio psicofisico, e - in quanto configura ed integra **violazione del dovere di assistenza morale e materiale - giustifica l'addebito** della separazione, senza che sia necessario procedere ad una valutazione comparativa con la condotta dell'altro coniuge.
- **Astensione giustificata come risposta ad un atto di sfiducia della moglie su questioni patrimoniali**

Cass. 17710/2005

....il comportamento di un coniuge, rivolto ad imporre i propri particolari principi o la propria particolare mentalità, può assumere rilevanza solo se si traduca in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque sia inconciliabile con i doveri medesimi, atteso che, in caso contrario, e per quanto detti principi o mentalità siano criticabili, si resta nell'ambito delle peculiarità caratteriali, le quali valgono a spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l'errore originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano situazioni d'imputabilità della crisi, nel senso previsto dall'art. 151, secondo comma, c.c.

Cass. 17710/2005

atteggiamento di sprezzante superiorità, frutto di carattere egocentrico; episodi di violenza

la durezza nei confronti del figlio schizofrenico, al cui tentativo di suicidio il P. non aveva creduto, prendendolo a "cinghiate", mandandolo in collegio e costringendolo a dormire fuori casa dal 1987 al 1988 ...

Cass. 17710/2005

Può costituire motivo di addebito della separazione anche un atteggiamento unilaterale, eccessivamente rigido nei confronti dei figli, in quanto costituisce *violazione* dell'obbligo di concordare l'indirizzo della vita familiare e del *dovere* di *assistenza* morale e materiale tra i coniugi.

Trib. Prato 10 novembre 2009

Anche se, ai fini dell'addebitabilità della separazione tra coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 2, c.c., non è sufficiente che un coniuge si sia **indotto al matrimonio solo per interessi economici** e che dai medesimi interessi sia stato spinto a proseguire la coabitazione per un certo tempo, è, tuttavia, pur vero che, ove i motivi predetti **si traducano in comportamenti esteriori illeciti, oggettivamente rilevabili ed accertati, vi è violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c.**: viola, pertanto, tali doveri la moglie (straniera) che, dopo avere contratto **matrimonio con un cittadino italiano solo per ottenere il permesso di soggiorno**, fin dal giorno delle nozze ha negato al coniuge ogni forma di comunione materiale e spirituale, frequentando assiduamente, altresì, e da sola, persone estranee di sesso maschile (e femminile) anche in assai tarde ore serali; **sul coniuge offeso non grava, peraltro, ALCUN ONERE DI MANTENIMENTO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE**

Violazione dei doveri coniugali



Causa di addebito
Insufficienza
Misura asimmetrica

...dove i rimedi specifici non bastano
subentrerebbe la responsabilità civile...

... però... il danno non patrimoniale viene
risarcito in ipotesi limitate: solo nei casi
previsti dalla legge (2059 c.c.; 185 c.p.)

Ciononostante alcune decisioni

Responsabilità ex art. 2043 c.c.
Trib. Firenze 2000
Trib. Milano 2002
App. Torino 2000

T. Firenze, 13-06-2000

La contrarietà della condotta, tenuta dal coniuge, ai doveri derivanti dal matrimonio, è idonea a fondare non solo la pronuncia di addebito nella separazione, ma pure quella di responsabilità per danni all'integrità psico-fisica e più in generale alla salute dell'altro coniuge, con condanna al risarcimento del danno biologico (nella specie, il marito aveva fatto mancare per lungo tempo ogni assistenza alla moglie, malata di mente)

T. Milano, 07-03-2002

Va accolta la domanda risarcitoria proposta dal coniuge il quale, per effetto di un comportamento non episodico ed occasionale, ma protrattosi per mesi, accompagnato da esplicite affermazioni dell'agente di aperto disinteresse per le sorti ed i bisogni della moglie e del figlio nascituro, espresse con modalità sprezzanti, apertamente e finanche platealmente abbandoniche nei riguardi del coniuge in condizione di particolare fragilità e bisognoso di assistenza e sostegno morale ed affettivo per via del suo stato di gravidanza, abbia visto pregiudicata la qualità complessiva del proprio stato di vita in un periodo di particolare rilevanza sul piano emotivo, affettivo, relazionale e progettuale quale è quello della gestazione

App. Torino, 21 febbraio 2000

- «*mobbing familiare*»
- no domanda di risarcimento - domanda relativa alla sola separazione con addebito.
- La motivazione sottolinea la **gravità degli atteggiamenti del marito,** idonei a tradursi «**nell'aggressione dei diritti fondamentali della persona**», atteggiamenti definiti «espulsivi» e riassumibili nel continuo invito ad andarsene rivolto dal marito alla moglie, oltretutto **denigrata anche in pubblico,** dal punto di vista sia personale, che professionale, costretta ad adempiere da sola a tutte le faccende domestiche, ad assistere i suoceri, a collaborare all'attività del coniuge (nella specie controllando la contabilità di alcune società a questi riconducibili).

Trib. Milano 22 novembre 2002

Non può definirsi illecita e, quindi, fonte di responsabilità anche risarcitoria, qualsiasi violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, pur legittimante la declaratoria di addebito, dovendosi **ESCLUDERE** qualsiasi **AUTOMATISMO** tra la dichiarazione di addebito e responsabilità risarcitoria, occorrendo, per la configurabilità di un illecito civile un "**QUID PLURIS**" costituito dalla condotta trasgressiva posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali ; una vicenda di ordinaria infedeltà, clandestina e negata, non si connota per specifica gravità e per peculiare lesività della personalità del coniuge tradito e non costituisce fonte di obbligazione risarcitoria extracontrattuale.

T. Brescia, 14.10.2006
(*Fam. e dir.*, 2007, 57)

sussistenza di un illecito endofamiliare e conseguente dichiarazione della risarcibilità della lesione, attribuendo rilievo al fatto che non si trattava, nel caso di specie, di un'infedeltà "ordinaria", bensì "omosessuale"

La decisione è stata **riformata** in appello...

App. Brescia, 5.6.2007 (*Fam. e dir.*, 2007)

“nel caso in esame, la particolarità dell’infedeltà, concretatasi in una relazione di tipo omosessuale, differentemente da quanto ritenuto dal tribunale, **non può essere considerata intrinsecamente grave e tale da far ritenere presunta la lesione del diritto all’integrità personale da parte dell’altro coniuge**”.

Trib. Venezia 14 maggio 2009

Affinché la *violazione del dovere di fedeltà* fra coniugi rilevi sul terreno della responsabilità civile, dando luogo ad obblighi risarcitori, in particolare per quanto riguarda i danni non patrimoniali, occorrerà che **il comportamento dello sposo "fedifrago" attinga certe soglie di intensità, tendenzialmente quelle del dolo o della colpa grave**. In tal caso saranno risarcibili, quali capitoli negativi autonomi, sia il danno corrispondente ai disturbi psichici risentiti dalla vittima (nel caso specifico, la moglie), sia quello inerente alla lesione della sfera della dignità, da cui siano derivate compromissioni nella sfera relazionale della stessa.

Tribunale Prato

18 febbraio 2010

Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l'infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto - anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell'adulterio - quest'ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l'onore e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all'addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o INUTILI, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l'esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest'ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.

Profili di responsabilità Illecito endofamiliare

Cass. 7713/00

Cass. 8827/03

Cass. 8828/03

Cass. SU 26972/08

Cass. 9801/05

Danno "esistenziale"

Danno non patrimoniale
lettura
costituzionalmente orientata

"la famiglia si configura non già come un luogo di compressione e di mortificazione dei diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita" ne deriva che "la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile".
(Cass., 10.5.2005, n. 9801).

INVALIDITÀ MATRIMONIALE - Scelta della forma matrimoniale

Matrimonio civile

Matrimonio concordatario

Invalidità ecclesiastica
NO DECADENZE

Decadenze
Art. 117, c. 2
Art. 119, c. 2
Art. 120, c. 2
Art. 122, c. 4
Art. 123, c. 2

Disciplina
conseguenze
invalidità
Art. 129 c.c.
Assegno- tre anni

Lacuna di tutela

Cass. 1343/2011
Lunga durata del matrimonio
ordine pubblico
incompatibilità assoluta
NON DELIBAZIONE

Sentenza di divorzio
passata in giudicato
Intangibilità
Cass., 4202/ 2001

Cass., 10.5.2005, n. 9801

Responsabilità di un marito che, prima della celebrazione del matrimonio, aveva tenuto nascosto alla futura moglie la propria impotenza, pur essendone pienamente consapevole; l'obbligo di fedeltà, infatti, “**si sostanzia anche in un obbligo [di riferire] ogni informazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto**”

Cass., 10.5.2005, n. 9801

Coniuge in BF

CONIUGE IN MF

TERZI IN MF

129 BIS

ADDEBITO

156 C.C.

MANTENIMEN TO

RAG DECIS?

5 L. DIV. C.C.

MANTENIMEN TO

RISARCIM ENTO ?

2034 C.C.

RISARCIM ENTO

La risarcibilità del danno subito dal marito, indotto a contrarre matrimonio nell'errata convinzione che lo stato di gravidanza della futura moglie fosse a lui riconducibile, sanzionando dunque il comportamento della donna che “contravvenendo al dovere di lealtà nei confronti del futuro coniuge, ne ha inciso sulla libertà di determinazione al matrimonio”

Rapporti genitori figli

Il mancato adempimento dei doveri di genitore
o l'abuso della potestà

... responsabilità civile


**Responsabilità per
cattivo esercizio
della potestà**

Cass. 7713/00
Rifiuto del figlio
Lesione diritti fondamentali
della persona
Cfr. Cass. SU 26978/08

App. Bologna
10.2.04

Trib. Venezia
30.6.04

Trib. Venezia 18.4.06
Mancato riconoscimento
Responsabilità
Nascita 1955
Accertamento filiazione 1999
Azione di responsabilità 2001
Mantenimento dal 1955...
Prescrizione. Decorrenza
(2935 c.c.).
Critiche.



Vaccinazioni obbligatorie
Trattamenti sanitari

Cosa accade se il genitore rifiuta la vaccinazione del figlio?

Sanzione
amministrativa
Trattamenti sanitari

Il figlio ha diritto ad un
risarcimento dal genitore ?

Artt. 330-333

Legittimità del rifiuto ?
Analisi delle motivazioni
Serio pericolo (no)
Altre motivazioni (sì)
Cass. 14747/2006; 14384/2005

Crisi della
famiglia e
diritto del figlio alla
bigenitorialità

Art. 709-ter c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento ... il giudice .. adotta i provvedimenti opportuni.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento...

In particolare il giudice può ..

può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;**
 - 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;**
 - 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;**
 - 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.**
- I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.**

Mantenimento del minore
Trib. Bologna decr. 19.6.2007
Trib. Modena ord. 7.4.2006
Trib. Modena ord. 29.1.2007

Violazione dell'obbligo di assistenza
morale e materiale
Trib. Reggio Emilia
Decr. 27.3.2008

Trib. Catania ord. 14.4.08
Ostacolo agli incontri tra padre e figlio
– ammonimento-
modifica dei
provvedimenti e sanzioni

Fz
risarc.

Fz.
compens

Fz.
"punitiva"

709 ter c.p.c.

Esercizio di
un diritto

Mancato esercizio del dovere di visita
Trib. Napoli decr. 30.4.2008
Trib. Messina 5.4.2007

(Danni punitivi?)
Contra Trib. Reggio Emilia
5.11.07

Mutamento unilaterale residenza
Trib. Pisa 19.12.2006

App. Bologna 1.12.
Trib. Min.
Emilia Romagna
6.2.2007